

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	2193
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vecchie emissioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2953)	2193
PRESIDENTE	2193, 2194
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	2193
Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2967)	2194
PRESIDENTE	2194, 2195
FERRERI, <i>Relatore</i>	2194
CORBINO	2195
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2968)	2195
PRESIDENTE	2195, 2196
ARCAINI, <i>Relatore</i>	2195, 2196
CORBINO	2195
PESENTI	2195, 2196
TUDISCO	2196
VICENTINI	2196

La seduta comincia alle 11,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Biasutti.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vecchie emissioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vecchie emissioni.

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

VALSECCHI, *Relatore*. Con legge 5 gennaio 1950 si dispose che i biglietti Am-lire, nonché quelli della Banca d'Italia da lire 50 e 100, cessassero di aver corso legale a una data che si sarebbe dovuta determinare con decreto del Ministro del tesoro. Tale data venne infatti, con successivo provvedimento, fissata al 31 dicembre 1951: era questo il ter-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1952

mine massimo consentito per il cambio e la sostituzione di questi biglietti.

È però risultato che molti possessori di questi biglietti — e specialmente piccoli possessori — non hanno avuto conoscenza di queste disposizioni e non hanno potuto effettuare in tempo il cambio. Di conseguenza è stato presentato al Senato in data 19 maggio 1952 un disegno di legge, in base al quale il termine della sostituzione venne protratto al 30 settembre del corrente anno. Il Senato, approvando il disegno di legge, modificò tale termine (nella previsione che il provvedimento sarebbe dovuto venire alla Camera) portandolo a 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, se, come credo, approveremo il disegno di legge in esame, nel testo trasmessoci dal Senato, il termine massimo e improrogabile della sostituzione cadrà al 90° giorno dopo l'entrata in vigore del medesimo.

Per quanto sopra, raccomando ai colleghi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

«I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e lire 50 dei vari tipi — fatta eccezione per quelli da lire 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944 — che per effetto del decreto del Ministro del tesoro 16 aprile 1951 emesso in applicazione della legge 5 gennaio 1950, n. 3, sono entrati in prescrizione successivamente al 31 dicembre 1951, saranno ammessi al cambio dalla Banca d'Italia entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Scaduto questo termine, i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti non presentati per la sostituzione andranno definitivamente prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto Istituto.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge, constando di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, Finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. La legge 18 gennaio 1951, n. 36, prorogava fino al 30 giugno 1952 la facoltà di pagare le indennità ed i compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici dipendenti dallo Stato, a mezzo di ordini di accreditamento, con ciò arricchendo le voci elencate nell'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato.

L'ordine di accreditamento non ha mai trovato una buona stampa presso questa Commissione, perché l'esperienza ammonisce che quando il contabile paga con ordini di accreditamento, il conto è poi reso con tale ritardo che l'azione sindacatoria finisce per essere trascurata o inefficiente.

Mi pare però, obiettivamente, che questa forma di pagamento, applicata al lavoro straordinario, possa essere da noi accolta. Qui, infatti, si tratta di compensi che riguardano tutto il personale dello Stato, e quindi si segue una forma di calcolo nota ed eguale per tutti; inoltre, ogni ufficio ha una somma a sua disposizione, la quale sarà determinata di concerto fra il Ministero interessato e quello del tesoro. Vi è quindi tutta una serie di incumbenti istruttorie che tolgono a noi il sospetto che con questa forma il contabile possa essere indotto ad una gestione meno che corretta.

Comunque, nella relazione ministeriale, che accompagna la presentazione al Senato del provvedimento in esame, è detto che, qualora non scomparissero queste forme accessorie di pagamento per il personale dello Stato, il Governo sta provvedendo per proporre una definitiva modifica dell'articolo 56 della legge di contabilità di Stato allo scopo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1952

di inserire fra le spese che possono farsi con la emissione di ordini di accreditamento anche quelle per il pagamento dei compensi in parola.

Questa circostanza, e le ragioni per le quali si ricorre, nel caso concreto, a questi ordini di accreditamento, possono indurre la nostra Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CORBINO. Vorrei soltanto far rilevare al relatore che la proroga al 30 giugno 1954 mi sembra breve. Penso che, dato che nel 1953 vi saranno le elezioni, e che elezioni seguiranno anche nel 1954, sarà improbabile che entro quel termine possa essere apportata la modifica alla legge di contabilità generale dello Stato cui fa riferimento la relazione ministeriale al provvedimento in esame.

Comunque, non insisto, non volendo far tornare il provvedimento al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono prorogate dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1954 ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge, constando di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari.

Prego il relatore, onorevole Arcaini, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, Finanze e tesoro, del Senato.

ARCAINI, Relatore. Rivedendosi, nel 1948, con decreto legislativo 16 aprile, n. 569, l'ordinamento delle Banche popolari, si stabilì all'articolo 2 che il valore nominale delle azioni non fosse inferiore alle lire 500, e si stabilì inoltre che il termine utile, entro il quale l'adeguamento delle azioni dovesse essere fatto, fosse di tre anni. Questo termine era correlativo con un altro, riferentesi all'adeguamento degli atti costitutivi e statutari

delle Banche popolari alle norme del codice civile.

Il detto termine è stato successivamente prorogato, ed ancora oggi le norme inerenti a tale revisione non sono state pubblicate. Ne viene di conseguenza che molte Banche popolari, non volendo promuovere assemblee straordinarie per l'elevazione del valore nominale delle singole azioni e per l'adeguamento delle loro norme statutarie al codice civile, non hanno ancora provveduto all'osservanza del disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo del 1948.

Si propone, pertanto, di ripristinare questa facoltà per un periodo che vada fino al 3 giugno 1956: il tempo è ampio.

CORBINO. Perché proprio il 3 giugno?

ARCAINI, Relatore. Perché il precedente termine scadeva il 2 giugno 1951.

Si tratta di cinque anni, durante i quali è sperabile che l'attuazione delle norme di revisione del codice civile abbia ad aver luogo.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si propone invece che il limite massimo delle azioni possedute da ciascun socio venga elevato a lire 500 mila. È da notare che nel 1883 il codice vigente a quell'epoca fissava la quota sociale per ogni socio in lire 5.000. Tale quota, nel 1919, venne elevata a lire 20 mila, nel 1927 a lire 30.000, nel 1940 a lire 50.000, e con l'articolo 2521 del codice civile entrato in vigore nel 1942, si confermavano le 50.000 lire. Nel 1948 si elevò, in un primo tempo, la somma a 300.000 lire, e con questo articolo 2 essa è portata a 500.000.

Occorre sottolineare, tuttavia, che tale elevazione rappresenta un rapporto pur modesto rispetto a quello del 1883.

In questi ultimi tempi, si sono notevolmente incrementati i rapporti fiduciari delle banche, ed occorre proporzionare il capitale di queste banche ai mezzi da loro raccolti.

Torna quindi utile consentire alla suddetta modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del 1948, e, pertanto, sia sull'articolo 1, che sull'articolo 2 del disegno di legge, esprimo parere favorevole, e propongo che la Commissione abbia a deliberare conseguentemente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PESENTI. Vorrei sapere dal relatore se sa indicarci qualche motivo specifico per cui le banche non hanno ottemperato a quelle disposizioni. Secondo me, non dovrebbe trattarsi soltanto di pigrizia.

ARCAINI, Relatore. Nella relazione presentata al Senato dal Ministro del tesoro, è

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1952

detto che il termine in parola viene fissato in un triennio. Questo termine è stato via via prorogato, ed ancora oggi quelle norme di attuazione non sono state pubblicate. Alcune Banche popolari, volendo coordinare l'aumento del valore nominale delle azioni con la modifica delle norme statutarie, hanno rinviato la soluzione del problema.

PESENTI. Non si potrebbe limitare ad un triennio tale proroga?

ARCAINI, *Relatore*. Questo potrebbe essere di stimolo a far presto, ma occorrerebbe rinviare il provvedimento al Senato.

TUDISCO. Del resto, in tre anni, che cosa si potrebbe fare?

PESENTI. Per non dover rinviare il disegno di legge al Senato, si può aderire alla tesi del relatore.

Circa l'articolo 2, vorrei qualche chiarimento sul limite di 500 mila lire.

ARCAINI, *Relatore*. Attualmente, l'importo massimo delle azioni che può possedere ogni socio è di 250 mila lire. Ora, lo si raddoppia. Se confrontiamo le 500 mila lire di oggi alle 5 mila lire del 1883, vediamo che non vi è nemmeno la proporzione.

PESENTI. La limitazione posta, nel passato, alla somma di ciascun socio, serviva a impedire che alcuni prevalessero rispetto ad altri. Quindi, l'indicare una cifra piuttosto che un'altra potrebbe portare al predominio di alcuni.

VICENTINI. No, perché si vota non per il capitale posseduto, ma per socio.

ARCAINI, *Relatore*. È esatto quanto afferma l'onorevole Vicentini. Nessuno ha interesse ad aumentare la sua quota.

PESENTI. Allora, perché è stata posta questa limitazione?

VICENTINI. Si tratta di società cooperative ed il loro carattere popolare è salvaguardato dal fatto che l'Assemblea vota per

socio e non per capitale. Il limite delle 500 mila lire è da mettere in rapporto alla necessità di facilitare alle Banche popolari, come rilevava il relatore, la possibilità di adeguare il loro capitale sociale al volume dei depositi.

TUDISCO. La preoccupazione respiciata nella limitazione delle 500 mila lire è dovuta anche al fatto che le aliquote del capitale non devono trasformarsi in depositi con un tasso di favore. Se non esistesse questa preoccupazione, ci sarebbe tutto l'interesse a portare quella cifra per lo meno a due milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

«Le Banche popolari possono adempiere, fino al 3 giugno 1956, all'obbligo di adeguare il valore nominale delle azioni stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569».

(È approvato).

ART. 2.

«A modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, nelle Banche popolari nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di lire cinquecentomila».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 12.